



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Scrit. Nr. 144/2015
Del 05/05/2015
Dep. 04/05/2015
Fasc. Nr. 1445/2013/28
Cron. Nr. 117/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al
n. 1445 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso
da:

[REDACTED]


In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, [REDACTED] presso e nello
studio degli [REDACTED] che la rappresentano e
difendono come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del
23.12.2011 n. 77778/19476 rep.



RESISTENTE

In punto a : opposizione ad avviso di addebito.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 5 maggio 2015

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 5 maggio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2013 [redacted] di [redacted] C. snc conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'Inps domandando che venisse dichiarato nullo ed inefficace l'avviso di addebito n. 395 2013 00013255 51 000 , che venisse dichiarato nullo inefficace e illegittimo il processo verbale di accertamento prot. 000304701/DDI. in data 6/12/12 notificato dal servizio ispezioni del lavoro presso la DPL di Reggio Emilia.

Chiedeva che fosse accertato che la stessa si era puntualmente e tempestivamente dotata di documento di valutazione dei rischi ed aveva comunque adempiuto a quanto previsto dal DL.vo 81/2008 per quanto di competenza.

Domandava, infine, che fosse dichiarato che la stessa nulla doveva ad Inps.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 7 febbraio 2014 l'Inps

chiedendo il rigetto della domanda

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione di testi.

La causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'udienza odierna.

Va, innanzitutto, richiamata la normativa che regola la presente fattispecie.

L'art. 29 del d.lgs n. 81/2008 dispone che: "1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di



valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure

standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

Occorre, poi, precisare che la legge n. 228/2012, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 5 del suddetto articolo.


Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che "I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

L'art. 28 del d.lgs n. 81/2008 comma 2 poi, dispone che: "2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto

delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente





soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.”

Si osserva, innanzitutto, che non è contestato che la società ricorrente occupasse fino a dieci dipendenti e che conseguentemente potesse legittimamente autocertificarsi la valutazione dei rischi ex art. 29 del d.lgs n. 81/2008.

Orbene dagli atti di causa e dalla deposizione del teste Bigliardi Francesco risulta provato che la società resistente in data 1 aprile 2011 ha effettuato l'autocertificazione suddetta e che l'ha depositata in pari data presso l'Organismo Paritetico di Reggio Emilia il cui timbro è apposto in calce alla stessa.

In particolare il teste ██████████ rispondendo al capitolo n.5 di parte ricorrente ha affermato che: “Confermo la circostanza in quanto faccio anche parte dell'Organismo Provinciale. Ho verificato nell'archivio dell'organismo Paritetico provinciale se il doc. 3 che mi viene mostrato era stato depositato ed ho riscontrato che lo stesso era stato depositato il 1 aprile 2011 presso l'organismo Paritetico Provinciale”.

Orbene si evidenzia, innanzitutto, che l'art.28 comma 2 nel richiedere la data certa fa riferimento solo al " documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)" e cioè al documento di valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 28 e non anche all'autocertificazione di cui all'art. 29 comma 5 del d.lgs n. 81/2008 per cui in base ad un'interpretazione letterale della norma la data certa per detta autocertificazione non risulta richiesta.

Si osserva, poi, che considerata la produzione documentale e la suddetta deposizione si deve comunque ritenere che la stessa sia stata effettuata in data 1 aprile 2011.

Si evidenzia, infine, che la suddetta autocertificazione aveva valore sino al 31 dicembre 2012 termine, poi, prorogato con la conseguenza che l'eventuale mancanza di data certa del documento di valutazione dei rischi datato 29 dicembre 2011 non rileva considerato che al momento dell'accesso ispettivo era ancora possibile essere muniti solo di autocertificazione.

Ne consegue, pertanto, che dal momento che non viene contestato il rapporto di lavoro intermittente sotto altri profili ma solo per l'asserita mancanza del documento di valutazione dei rischi, non sussistente per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto e deve essere conseguentemente annullato l'avviso di addebito

Considerata la controvertibilità giuridica della fattispecie devono essere compensate integralmente le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in

funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.1445/2013 così provvede :

- 1) Annulla l'avviso di addebito n.395 2013 00013225 51
- 2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 5 maggio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALI DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAG 2015
L. ONTOLEARE
L. P. CANCELLERIA
